



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 23 novembre 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Cesare San Mauro, Componente, e dall'avv. Valentina Ramella, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 8

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. SIENA** avverso l'ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Siena del 22/10/06 – C.U. n. 89 del 23/10/06).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 1.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Siena del 23/10/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva che nel settore riservato ai sostenitori senesi non vi sarebbe stata nessuna accensione di fumogeni: questa, invece, sarebbe avvenuta nel settore contiguo riservato ai sostenitori della Soc. Livorno. Di conseguenza, essendovi stato presumibilmente un errore materiale da parte del collaboratore dell'Ufficio Indagini, il quale oltretutto non avrebbe chiesto informazioni al riguardo al responsabile dell'ordine pubblico, si chiede in via istruttoria un supplemento di relazione.

### **I motivi della decisione**

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, nel corso della gara, i sostenitori senesi hanno acceso nel proprio settore due fumogeni.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto della loro, ancorché limitata, potenzialità offensiva, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione del fatto, in quanto individuano puntualmente il numero di fumogeni accesi sia dai sostenitori senesi (solamente 2), sia dai sostenitori livornesi (ben 18), senza ingenerare dubbi sulla loro provenienza. Più specificamente, non vi è alcuna prova che il responsabile dell'ordine pubblico abbia escluso l'accensione dei fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della reclamante.

Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della circostanza che si è trattato di gara disputata in trasferta.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. BOLOGNA** avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **MEGHNI Mourad** (gara Bologna-Vicenza del 28/10/06 – C.U. 99 del 30/10/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Mourad Meghni, calciatore tesserato per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara della gara Bologna-Vicenza del 28/10/06, ha proposto reclamo la Soc. Bologna, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si afferma, innanzitutto, che la condotta del Meghni andrebbe valutata unitariamente perché realizzata in un unico contesto momentaneo, per quanto caratterizzato da un insieme consecutivo di gesti; in secondo luogo, che dal referto non si evincerebbero elementi per qualificare il comportamento come violento; infine, che la sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, dott. Stefano Pedrelli, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, chiedendo, in via istruttoria, un supplemento di referto.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Meghni è stato espulso per avere, a giuoco fermo, colpito con un calcio al petto un avversario a terra e, successivamente, colpito lo stesso, rialzatosi, con una testata al volto, senza conseguenze lesive.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate in modo puntuale nel referto del direttore di gara (così da non richiedere alcun supplemento), che sono fonte di prova privilegiata. Dalla puntuale e circostanziata contenuta nel referto, infatti, risulta che il comportamento del Meghni è stato particolarmente grave, perchè idoneo, anche solo potenzialmente, a provocare conseguenze pregiudizievoli all'incolumità fisica dell'avversario.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, tenuto conto del gravità del comportamento del Meghni.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **ZANCHI Marco** (gara Torino-Messina del 5/11/06 – C.U. 105 del 7/11/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Marco Zanchi, calciatore tesserato per la Soc. Messina, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara della gara Torino-Messina del 5/11/06, ha proposto reclamo la Soc. Messina, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si afferma, innanzitutto, che la condotta dello Zanchi andrebbe valutata unitariamente; in secondo luogo, che, comunque, la reazione si sarebbe concretizzata in uno sfogo contro un provvedimento ritenuto ingiusto; in terzo luogo, che le parole pronunciate non sarebbero state rivolte direttamente al Direttore di gara; in quarto luogo, che la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva, anche in considerazione, da un parte, del tenore delle espressioni e, dall'altra, del comportamento complessivo del calciatore.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, dott. Giovanni Carabellò, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Zanchi, dopo aver ricevuto una ammonizione per proteste, ha rivolto una frase ingiuriosa all'Arbitro e, per tale ragione, è stato espulso.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara, che sono fonte di prova privilegiata.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, tenuto conto della circostanza che una giornata di squalifica è stata comminata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni e due giornate di squalifica sono state comminate per la frase proferita, di natura certamente ingiuriosa.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. TRIESTINA** avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Triestina dell'1/11/06 – C.U. n. 104 del 2/11/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Triestina la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cesena-Triestina dell'1/11/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, la Società non era in condizione di poter intervenire sui propri sostenitori e, in secondo luogo, che l'episodio contestato non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 9 bis del C.G.S.

### **I motivi della decisione**

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, nel corso del secondo tempo, in più occasioni, i sostenitori triestini hanno intonato un coro costituente espressione di discriminazione razziale (c.d. "verso della scimmia") nei confronti di un calciatore avversario.

Tali comportamenti, che sono in contrasto con quanto previsto dall'art. 9 bis del C.G.S., sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate, in modo puntuale e circoscritto, negli atti ufficiali, che sono fonte di prova privilegiata.

Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, in quanto è stata applicata la sanzione minima prevista

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

## **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Roberto GORETTI**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori e violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale ed 11 *bis* del C.G.S.

### **Il procedimento**

Con procedimento dell'1/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Roberto Goretti, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Bari ed attualmente per la Soc. Arezzo, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, nonché per violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale e 11 *bis* del C.G.S.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il Goretti non avrebbe dato esecuzione al lodo arbitrale n. 202, emesso in data 10 novembre 2005 con il quale il calciatore è stato condannato al pagamento in favore del proprio agente Sig. Rispoli della somma di € 51.950,00, nonché avrebbe impugnato la predetta decisione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza la preventiva autorizzazione e, pertanto, ponendo in essere una condotta in aperta violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 27, comma 4, dello Statuto Federale.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che a fronte di un lodo ritenuto del tutto ingiusto e sproporzionato il Goretti decideva di impugnare la stessa dinanzi alla Corte di Appello di Roma, previa richiesta della preventiva autorizzazione ad adire la giurisdizione ordinaria. Il Goretti assume di aver assolto l'onere autorizzatorio di cui all'art. 27 dello Statuto Federale avendo chiesto con istanza inviata in data 14 dicembre 2005 alla F.I.G.C. l'autorizzazione ad impugnare il lodo, alla quale avrebbe fatto seguito la comunicazione del 7 febbraio 2006 della F.I.G.C.

Per questi motivi chiede in via principale il proscioglimento del calciatore dagli addebiti ascrittigli ed in via subordinata che, limitatamente alla sola violazione dell'art. 11 dell'allegato B) al Regolamento degli Agenti dei Calciatori, il riconoscimento delle attenuanti e, per l'effetto, l'applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S. in termini di semplice ammonizione ovvero di ridottissima pena pecuniaria.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione della squalifica per mesi quattro e dell'ammenda di € 4.000,00 ovvero, in subordine, alla sanzione della squalifica per mesi uno per violazione dell'art. 1 C.G.S.

E' comparso altresì l'incolpato, assistito dal proprio difensore avv. Eduardo Chiacchio, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Goretti non è censurabile, anche alla luce del recente orientamento della C.A.F. in casi analoghi (C.U. n. 8C del 4.9.2006, Mendil, e C.U. n. 15C del 7.11.2005, Soc. Lazio).

Con riferimento alla presunta violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B al Regolamento degli Agenti dei Calciatori, non può non attribuirsi rilevanza alla corrispondenza intercorsa tra il Goretti e la F.I.G.C. (vedi missiva del 14 dicembre 2005 e del 7 febbraio 2006, allegate alla memoria difensiva). In particolare, nonostante la nota della F.I.G.C. non contenesse una espressa autorizzazione a procedere, è indubbio che la generica formulazione della risposta è tale da indurre in errore il calciatore ed il suo difensore, i quali hanno ritenuto che le affermazioni ivi contenute "*i lodi arbitrati come tali sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile*" e "*nei limiti delle impugnativa prevista dalle suddette disposizioni, nessuna autorizzazione deve essere richiesta*" consentissero di adire il Giudice Ordinario.

Ne deriva che la fattispecie in esame rientra, a ben vedere, nella categoria dell'"errore di fatto scusabile", con la conseguenza che la condotta del Goretti è esente da censura sotto il profilo del dolo o della negligenza.

In relazione alla presunta violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale ed 11 *bis* del C.G.S., invece, deve valutarsi che il Goretti ha dimostrato di aver iniziato, sulla base di un preciso accordo intercorso con la controparte, a darvi esecuzione.

Deve conseguentemente escludersi la responsabilità dell'incolpato.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Roberto Goretti dagli addebiti ascritti.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 NOVEMBRE 2006

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*